



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via S. Rocco - 18033 Camporosso (IM)

☎ 0184293201

💻 www.icvalnervia.edu.it
✉ IMIC80200R@istruzione.it

Posta certificata: IMIC80200R@pec.istruzione.it

C.F.: 90057210081

CIRCOLARE N. 4

Camporosso, 10 settembre 2021

A tutto il personale

CIRCOLARE INFORMATIVA

A TUTTO IL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA IN RIFERIMENTO AL RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-COV-2 (c.d. COVID-19)

- ai sensi Art. 36 D.Lgs. n.81/08 -

Facendo seguito alla nota tecnica prot.n. 1237 del 13 agosto 2021 si riporta l'informativa e parte della nota.

1) CERTIFICAZIONE VERDE

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" (Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art.

3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’obbligo di “possesso” e il dovere di “esibizione” della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale dei servizi educativi dell’infanzia (comma 1, articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021, introdotto dall’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 111/2021).

1.1) Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

Allo stato attuale non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15 <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid-19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0>). La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

1.2) Modalità di verifica della certificazione

La verifica del *green pass* verrà effettuata attraverso l’app “**VerificaC19**”, app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19” prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”) rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea.

1.3) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali

(legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata (in specie l'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001). La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di "assenza ingiustificata" - per mancato possesso della "certificazione verde COVID-19" - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Si tratta dunque di due tipi di "assenza ingiustificata", differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l'uso del medesimo sintagma.

2) NORME IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come

- il distanziamento sociale (no assembramenti) e personale (distanza di sicurezza);
- il corretto utilizzo delle mascherine chirurgiche;
- l'igiene delle mani;
- nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto (vedasi DVR di Istituto e misure di contrasto al Covid 19 emanate da ISS, Min. Salute, Min. Istruzione, CTS).

2.1) Conoscere le procedure di emergenza della scuola

I piani di emergenza e i numeri di telefono sono generalmente inclusi nei manuali scolastici e affissi nelle aule. Dedicare qualche minuto in più per familiarizzare te stesso e tuo figlio con le informazioni di emergenza può dargli la sicurezza di cui ha bisogno per agire rapidamente in situazioni di emergenza.

2.2) Il dirigente scolastico

Il capo d'istituto, come datore di lavoro, ha – ai sensi degli artt. 18 e 36 D. Lgs. 81/2008- l'obbligo di informare i lavoratori; con il termine lavoratori ci si riferisce al personale scolastico in generale (docenti, collaboratori scolastici, personale Amministrativo e gli studenti in alcune attività). L'informazione deve analizzare i rischi e l'organizzazione della sicurezza nella scuola, nonché fornire agli stessi una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute.

Il D.M. 382/ 98 parla genericamente di "utenti", riferendosi, con tale termine, non solo agli allievi, ma a tutti coloro che frequentano la scuola anche solo occasionalmente (ad esempio genitori durante i consigli di classe e/o i colloqui con gli insegnanti, oppure persone che frequentano dei corsi tenuti presso gli istituti scolastici ed ogni altra persona che, per qualsivoglia motivo, venga a contatto con l'istituto).

3) DISPOSIZIONI DI SERVIZIO

Si consiglia al Dirigente Scolastico di elaborare una propria informativa, più o meno dettagliata a seconda delle esigenze e delle specificità della propria scuola.

3.1) Studenti/ Genitori/ Personale

È assolutamente vietato parcheggiare le autovetture fuori dagli stalli segnalati nel parcheggio e nelle aree pertinenziali della scuola, al fine di:

- lasciare liberi i passaggi di evacuazione;
- disporre di adeguati spazi per i Punti di raccolta;
- consentire le necessarie manovre ai mezzi di soccorso;
- ridurre i fattori di rischio conseguenti alla presenza e transito di automezzi.

Regole di comportamento per tutte le componenti della scuola

3.2) All'Ingresso \ All'uscita:

- fare attenzione alle porte in particolare a quelle costituite da ante in vetro
- stare attenti ad eventuali ostacoli non saltare i gradini
- non correre
- stare attenti ad eventuali segnali che indicano il pavimento scivoloso
- non portare le scarpe slacciate
- in presenza di ombrello, mantenere il puntale rivolto verso il basso.

3.3) Durante la ricreazione:

Si ricorda che la ricreazione ha lo scopo di favorire l'uso del bagno e permettere il consumo di una piccola colazione:

- Non mettere in bocca i tappi delle bottiglie
- Non far cadere per terra bucce di frutta o pezzetti di cibo
- Non mangiare affrettatamente, ingoiando grossi bocconi

3.4) Durante la lezione:

- Non lasciare lo zaino in modo che sia di ostacolo o di intralcio al passaggio dei compagni e dell'insegnante, collocandolo (ove disposto dal docente, in fondo all'aula)
- Non "dondolarsi" con la sedia
- Non rivolgere verso i compagni la punta delle forbici o di altri oggetti appunti.

3.5) In palestra

Durante le attività di educazione fisica i rischi derivano principalmente dall'uso di attrezzi e da attività a corpo libero. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi a regole operative impartite dal docente di scienze motorie. Per eliminare le situazioni di rischio e per tutelare la salute degli studenti, possono essere attuate le seguenti regole operative:

- utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria, scarpe ginniche con soles antiscivolo, tuta da ginnastica e/o divisa;
- attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza, seguendo con attenzione le indicazioni;
- informare il docente sul proprio stato di salute, segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;
- non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;

- non prendere iniziative personali;
- utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Nei laboratori e nelle aule speciali:

- seguire scrupolosamente le indicazioni dell'insegnante;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie delle apparecchiature;
- non toccare o manomettere le prese di corrente elettrica;
- non utilizzare prodotti chimici in assenza del Docente o dell'Assistente Tecnico, senza l'autorizzazione e la diretta sorveglianza degli stessi.

3.6) Aerazione dei locali

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Paola Baroni

La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione

a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93